

INFORMATIVA SUL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il **"ravvedimento operoso"**. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra.

Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il Contribuente abbia avuto formale conoscenza. Misura della sanzione in caso di accertamento: 30% del tributo dovuto.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il Contribuente deve comunicare all'Ufficio Tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

(1) Indicare l'imposta dovuta come segue:

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO: importo che doveva essere versato alla rispettiva scadenza, ovvero differenza tra quello dovuto e quello già versato.

(2) Indicare la relativa SANZIONE calcolata come segue:

- ravvedimento **SPRINT**, entro 14 giorni successivi alla violazione:

SANZIONE 0,1% per ogni giorno di ritardo

- ravvedimento **BREVE**, applicabile dal 15° giorno al 30° giorno di ritardo:

SANZIONE fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- ravvedimento **MEDIO**, è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno:

SANZIONE fissa del 1,67% dell'imposta dovuta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- ravvedimento **LUNGO**, è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo:

SANZIONE dovuta nella misura del **3,75% (1/8 del 30%)**

- ravvedimento **LUNGHISSIMO** o **ultra biennale**, è applicabile oltre l'anno:

SANZIONE dovuta nella misura del **5,00% (1/6 del 30%)**

(3) Indicare i relativi INTERESSI:

Sull'importo relativo all'IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.

A tal fine si rammenta che il **tasso legale** è del:

- **0,8%** annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 (D.M. 12/12/2018);

- **0,05%** annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (D.M. 12/12/2019);

- **0,01%** annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (D.M. 11/12/2020);

- **1,25%** annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (D.M. 13/12/2021);

- **5,00%** annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (DM.13/12/2022);

- **2,50%** annuo dal 01/01/2024 (DM. 29/11/2023)

$$\text{INTERESSI} = \left(\frac{\text{imposta} \times \text{tasso d'interesse} \times \text{giorni}}{36500} \right)$$

Dopo aver calcolato l'imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (mod. F24) nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento comprensivi di sanzioni e di interessi; dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella del "ravvedimento".

Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all'euro.